

SEPARAZIONE - Assegnazione della casa coniugale - pignorabilità
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza 11 luglio 2014 n. 15885

L'esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene: il diritto vantato dall'assegnataria sulla casa coniugale, opponibile al terzo acquirente, non paralizza quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell'assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.